

## IVA

---

# ***Procedure per la reimportazione dei beni lavorati in Paesi extra-Ue***

di **Marco Peirola**

In un [precedente intervento](#) è stato osservato che la duplicazione dell'IVA sui **beni esportati doganalmente per essere lavorati** può essere evitata ricorrendo alle indicazioni fornite dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 29 luglio 2011, n. 37 (§ 5.1), ossia distinguendo a seconda che l'autofattura sia emessa **anteriamente o successivamente** alla reimportazione.

Ipotizzando che i beni siano inviati al di fuori dell'Unione europea in regime di temporanea esportazione (cd. "**perfezionamento passivo**"), le **modalità operative** che l'impresa italiana deve seguire sono indicate dalla [nota dell'Agenzia delle Dogane 7 settembre 2011, prot. 54819](#).

Se l'autofattura (con addebito dell'IVA) è **emessa prima della reimportazione**, quando i prodotti compensatori, cioè risultanti dalla lavorazione, vengono dichiarati in dogana, l'operatore nazionale deve esibire:

- la **fattura pro-forma** utilizzata per vincolare i beni precedentemente esportati in regime di perfezionamento passivo;
- la **fattura del terzista** estero;
- l'**autofattura**.

La dogana calcola l'**IVA all'importazione**, che deve essere indicata nella **casella 47** della dichiarazione doganale (DAU-IMP), utilizzando il codice tributo "**405**", dalla quale va **sottratta** l'imposta relativa alla lavorazione già assolta dall'impresa con autofattura, da indicare nella stessa casella 47 con il codice tributo "**407**". Nell'casella 44 del DAU-IMP devono essere indicati gli estremi dell'autofattura presentata in dogana per attestare l'avvenuto assolvimento dell'IVA sulla lavorazione.

Se, invece, l'autofattura (senza addebito dell'IVA) è **emessa successivamente alla reimportazione**, l'IVA all'importazione deve essere **liquidata e pagata in dogana**, salvo – ovviamente – che l'importatore presenti la dichiarazione d'intento in quanto esportatore abituale.

La duplicazione d'imposta, in questa ipotesi, è evitata in sede di *reverse charge*, emettendo **autofattura senza applicazione dell'IVA** e con indicazione "**IVA assolta in dogana con**

**documento doganale n. XY”.**

Secondo l'Amministrazione finanziaria, la descritta procedura:

- scongiura la possibilità che la lavorazione **resti detassata in caso di mancata reimportazione** in Italia dei beni lavorati ([circolare n. 37/E/2011](#), § 5.1, e nota prot. 54819/D/2011);
- è idonea a risolvere il problema di una eventuale doppia imposizione anche rispetto ad **altre operazioni di natura doganale**, come nelle ipotesi di:
  1. **beni acquistati in un Paese extra-UE**, sottoposti a lavorazione sempre in territorio extracomunitario, con successiva importazione nella UE;
  2. **esportazione definitiva** di beni ai fini della lavorazione in territorio extracomunitario, senza trasferimento della proprietà, sulla scorta di una **lista valorizzata** ovvero di un documento di trasporto o di consegna, con successiva importazione nella UE.

Per concludere, si ricorda che:

- le **esportazioni temporanee e definitive, ma senza passaggio della proprietà**, ai fini della lavorazione costituiscono un'esportazione ai fini doganali, ma non anche una esportazione agli effetti dell'IVA; conseguentemente, non è possibile emettere fattura in regime di non imponibilità di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 633/1972, sicché tali operazioni **non creano plafond** per l'acquisto e l'importazione di beni e servizi senza applicazione dell'imposta, né concorrono a determinare lo status di esportatore abituale in capo all'impresa (C.M. 15 luglio 1999, n. 156/E);
- le **esportazioni definitive con passaggio della proprietà**, invece, anche laddove il relativo corrispettivo sia pagato attraverso la compensazione finanziaria delle posizioni creditorie e debitorie intercorrenti tra le parti, configurano una **cessione all'esportazione** non imponibile IVA ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 633/1972, per cui le stesse sono rilevanti ai fini sia della formazione del plafond, sia dell'acquisizione della qualifica di esportatore abituale (C.M. n. 156/E/1999).